Allegato 6

SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE BENESSERE ANIMALE (SQNBA)
PIANO DI CONTROLLO PER LA CATENA DI CUSTODIA
Operatori del settore alimentare

Sommario

1.	**Scopo e campo di applicazione**	**2**
2.	**Riferimenti normativi**	**2**
3.	**Definizioni**	**2**
4.	**Accesso al sistema di controllo e certificazione, e adempimenti degli operatori**	**3**
5.	**Autocontrollo**	**3**
6.	**Valutazione iniziale di certificazione per l'inserimento degli operatori nel sqnba**	**4**
7.	**Valutazione del mantenimento dei requisiti**	**5**
8.	**Durata minima di verifica**	**6**
9.	**Permanenza e recesso dell'operatore dal sistema dei controlli**	**6**
10.	**Adempimenti degli organismi di certificazione**	**7**
11.	**Non conformità**	**7**
12.	**Gestione dei reclami e dei ricorsi**	**9**
13.	**Commercializzazione ed etichettatura**	**9**
14.	**Riservatezza**	**9**
15.	**Tabella dei controlli:**	**9**

1. Scopo e campo di applicazione

Il piano di controllo (PdC) è lo strumento volto ad assicurare, attraverso l'attività di controllo degli Organismi di Certificazione (di seguito OdC), il rispetto dei requisiti (identificazione e tracciabilità) previsti dal Decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022 e ss.mm.e ii. da parte degli Operatori del settore alimentare (di seguito "Operatori").

Il PdC stabilisce, principalmente:

1) Le modalità di adesione al sistema da parte degli Operatori;
2) Le modalità di verifica e mantenimento dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale n. 341750 del 2 agosto 2022 e ss. mm. ii.
3) Le Non Conformità (NC) rilevate dall'OdC nel corso delle verifiche e la loro gestione

2. Riferimenti normativi

Decreto interministeriale del 2 agosto 2022 di seguito "Decreto"	Sistema di qualità nazionale per il benessere animale istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Decreto interministeriale del 23 ottobre 2024	Decreto interministeriale di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
DM 3 febbraio 2023	Sistema nazionale di vigilanza sugli Organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Definizioni

Ai fini del presente Piano di controllo, oltre alle definizioni riportate nel Decreto, si applicano le seguenti definizioni.

TERMINI	DEFINIZIONI
Autocontrollo	Controllo svolto dagli Operatori aderenti al SQNBA che comprende l'adozione di azioni volte a verificare il mantenimento dei requisiti di conformità relativi al processo/prodotto, indicati nel Decreto. Per i requisiti di identificazione-tracciabilità-rintracciabilità, ogni singolo soggetto deve adottare idonee modalità di identificazione e di registrazione della materia prima e del prodotto finito. Include il riesame e la verifica ispettiva interna.
Sistema di controllo interno	Attività di controllo svolta dal Responsabile del gruppo nei confronti degli Operatori aderenti.

4. Accesso al sistema di controllo e certificazione, e adempimenti degli Operatori

L'Operatore, in possesso dei requisiti indicati all'art. 4 del Decreto, deve inoltrare domanda di adesione a SQNBA ad uno degli OdC scelto tra quelli iscritti nell'elenco disponibile sul sito istituzionale del MASAF, secondo un modello predisposto dall'OdC.

L' istanza, sottoscritta dal richiedente o da altro soggetto munito di apposita delega, deve essere corredata della documentazione e delle informazioni previste al par. 5.2.3, dell'art. 4, del Decreto e da una dichiarazione relativa all'impegno dell'Operatore a rispettare le norme, gli obblighi e le prescrizioni previste nel decreto e nel piano di controllo. L'Operatore deve indicare le eventuali attività subappaltate e impegnarsi a verificare il mantenimento della conformità delle attività cedute in subappalto di cui rimane responsabile.

In caso di gruppo di Operatori, nell'istanza dev'essere identificato il Responsabile e deve essere allegato anche l'elenco di tutti gli Operatori aderenti e la suddetta dichiarazione di ogni aderente.

Nello specifico, l'Operatore si impegna a:

a) comunicare all'OdC eventuali provvedimenti delle autorità competenti afferenti alla rintracciabilità;
b) gestire e tenere costantemente aggiornate le informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità e l'identificazione dei prodotti ottenuti in tutte le fasi del processo produttivo;
c) predisporre e applicare un piano di autocontrollo;
d) conservare la documentazione e le registrazioni previste dal Decreto per un periodo minimo di 5 anni, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti dalle vigenti norme;
e) consentire ogni forma di verifica da parte dell'OdC, senza o con preavviso;
f) rilasciare il consenso all'utilizzo dei dati relativi alla propria attività per le finalità di controllo e certificazione;
g) consentire l'accesso al proprio insediamento produttivo all'OdC, agli incaricati della vigilanza e di Accredia ai sensi delle normative per essi vigenti;
h) mantenere nel tempo i requisiti previsti dal SQNBA;
i) comunicare all'OdC ogni modifica intervenuta dopo il riconoscimento, entro 30 giorni dalla modifica stessa, con le modalità stabilite dall'OdC;
j) comunicare all'OdC l'adeguamento per la risoluzione delle NC.

Il Responsabile del gruppo, inoltre, si impegna a:

i. predisporre un sistema di autocontrollo interno, che deve essere valutato dall'OdC attraverso periodiche verifiche documentali e/o ispettive svolte presso le strutture degli Operatori aderenti;
ii. gestire l'elenco degli Operatori aderenti a SQNBA;

Gli Operatori aderenti ad un gruppo si impegnano ad assolvere gli obblighi del sistema di autocontrollo interno, eseguire e documentare le relative attività inoltre, sottoscrivono un accordo, unitamente al Responsabile, nel quale sono definiti compiti e responsabilità e l'impegno degli aderenti a sottoporsi ai controlli dell'organizzazione.

L'Operatore deve indicare le modalità di tenuta dei documenti della CoC, definire le responsabilità per l'emissione, la revisione e l'approvazione e definire le modalità di conservazione e i soggetti che possono accedere ai vari documenti.

5. Autocontrollo

Ogni Operatore, per l'accesso e la permanenza nel sistema, deve redigere ed attuare un Piano di autocontrollo relativo ai requisiti e alle attività specifiche previste dal Decreto.

Il Piano di autocontrollo deve:

a) garantire la tenuta dei documenti e delle registrazioni comprovanti il rispetto delle prescrizioni previste per le diverse fasi produttive;
b) prevedere la verifica dell'efficacia del sistema di CoC almeno ogni 12 mesi, includendo la registrazione di bilanci di massa e prove di rintracciabilità;
c) assicurare che i prodotti SQNBA siano identificati e adeguatamente separati spazialmente e/o temporalmente dagli altri prodotti in fase di ricevimento, lavorazione, stoccaggio e messa in vendita;
d) descrivere l'azienda con le sue attrezzature, i suoi ambienti e i relativi processi di produzione;
e) prevedere e definire misure precauzionali e correttive da adottare nei casi di non conformità rilevate nell'applicazione del Piano di autocontrollo;
f) definire una procedura per assicurare e documentare che i prodotti non conformi siano identificati, segregati e tenuti sotto controllo al fine di evitare che siano confusi o commercializzati come SQNBA. La procedura deve inoltre definire le modalità per informare i clienti coinvolti dalla non conformità e determinare le azioni per eliminare i riferimenti alla certificazione dai prodotti destinati al consumatore finale.

L'Operatore deve documentare la gestione delle NC rilevate durante le attività legate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti SQNBA; pertanto, qualora in autocontrollo rilevi una situazione di non conformità, deve:

- produrre la registrazione della NC rilevata e definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili le evidenze delle non conformità rilevate ed i relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione del prodotto dalla filiera, quando risulti impossibile ripristinare le condizioni di conformità.

Inoltre, nel caso di gruppo di Operatori, il sistema di autocontrollo interno deve definire:

- il Responsabile per l'autocontrollo del gruppo che coordina l'insieme degli Operatori del gruppo ed è responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA;
- le misure idonee al coordinamento dei piani di autocontrollo degli Operatori aderenti al Gruppo;
- le modalità di comunicazione e gestione delle informazioni all'interno del gruppo, con particolare riferimento alle NC e alla loro gestione;
- la frequenza e la modalità di effettuazione delle verifiche ispettive interne su tutti gli Operatori aderenti, debitamente documentate, al fine di garantire la conformità del gruppo ai requisiti del SQNBA.

Gli Operatori aderenti ad un Gruppo possono vendere i loro prodotti esclusivamente con riferimento alla certificazione del gruppo.

6. Valutazione iniziale di certificazione per l'inserimento degli Operatori nel SQNBA

L'OdC verifica la completezza delle istanze di adesione da parte dei richiedenti al sistema SQNBA.

Qualora la richiesta o la documentazione accessoria risulti incompleta o non conforme, l'OdC informa l'Operatore entro 15 giorni dal ricevimento e ne chiede l'adeguamento o l'integrazione.

L'OdC avvia la valutazione iniziale in situ entro 30 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria. Tale periodo è prorogabile di ulteriori 30 giorni se opportunamente motivato.

Per la certificazione di un gruppo di Operatori del settore alimentare, l'OdC deve svolgere una valutazione presso la sede del responsabile del gruppo e presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle √Ni, ove Ni è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

Le verifiche ispettive iniziali devono valutare la conformità a tutti i requisiti del SQNBA, di tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi, se non diversamente specificato nella tabella dei controlli, incluse le attività affidate in subappalto.

L'iter di certificazione può proseguire solo se rimangono aperte delle NC lievi secondo la classificazione indicata nella tabella dei controlli, mentre le NC gravi devono essere tutte risolte.

L'OdC, durante la visita ispettiva iniziale, valuta la coerenza delle informazioni riportate nella richiesta di adesione, accerta il possesso dei requisiti previsti dal Decreto nonché l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo. Inoltre, svolge e documenta almeno una prova di rintracciabilità e di un bilancio di massa.

In caso di esito negativo della valutazione in situ, l'OdC richiede l'adeguamento ai requisiti stabilendo le modalità e un termine massimo entro cui adempiere oppure respinge la richiesta di iscrizione al SQNBA. L'OdC respinge la richiesta di iscrizione anche in caso di mancato adeguamento.

A seguito della comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, l'OdC procede ad una ulteriore visita ispettiva in situ al fine di verificare la conformità.

Entro 30 giorni dall'esito positivo della visita ispettiva iniziale ovvero della successiva verifica positiva della chiusura delle NC, l'OdC rilascia il certificato di conformità all'Operatore e provvede ad inserirlo nel proprio elenco degli Operatori controllati. Nel caso di Gruppo il certificato è intestato al Responsabile del Gruppo, e gli Operatori aderenti al Gruppo devono essere inseriti in un elenco.

In caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, l'OdC provvede a revisionare il suddetto certificato entro il termine di 30 giorni.

7. Valutazione del mantenimento dei requisiti

Successivamente all'iscrizione nell'elenco, l'Operatore inserito nel SQNBA è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto e dal presente PdC.

Le attività di controllo svolte dall'OdC nei confronti dell'Operatore, per la verifica del mantenimento dei requisiti, consistono essenzialmente in:

- verifiche ispettive nei luoghi di produzione (anche in modalità non annunciata);
- verifiche documentali.

La valutazione di mantenimento è svolta in conformità al PdC a partire dall'anno successivo a quello di inserimento dell'Operatore nel sistema SQNBA.

Le verifiche ispettive di mantenimento devono valutare la conformità a tutti i requisiti del SQNBA, di tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi, se non diversamente specificato nella tabella dei controlli, incluse le attività affidate in subappalto. L'OdC, inoltre, effettua una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa.

L'OdC svolge presso gli Operatori almeno una verifica annuale.

Qualora gli Operatori siano organizzati in Gruppo, l'OdC svolge:

- nella prima valutazione di mantenimento, una verifica annuale presso il responsabile e presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti presenti data valutazione iniziale e, preferibilmente, non valutati in ingresso.

- dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma

delle √Ni, ove Ni è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

In caso di Gruppo la conformità ai requisiti del SQNBA deve essere garantita dal Responsabile effettuando verifiche su ciascun Operatore aderente con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo interno.

In circostanze emergenziali, accertate dall'Autorità competente, al fine di assicurare la continuità del controllo, le verifiche dell'organismo possono essere svolte anche con modalità a distanza, utilizzando mezzi elettronici. La scelta di svolgere la verifica a distanza anziché in situ deve essere adeguatamente motivata, l'attività deve essere condotta solo a seguito di un'analisi di fattibilità e comunicata all'Autorità competente.

8. Durata minima di verifica

La durata minima della verifica iniziale e di mantenimento presso gli Operatori deve considerare le dimensioni aziendali, ovvero il numero persone impiegate nella attività di produzione:

Numero di persone	Ore minime di verifica
Da 1 a 50	2 ore
Da 51 a 200	3 ore
Da 201 a 500	4 ore
Oltre 501	5 ore

In caso di gruppo, la durata minima della verifica presso il Responsabile del gruppo è di 4 ore, mentre la durata della verifica presso ciascun aderente può essere ridotta (massimo del 30%) in ragione del medesimo sistema di autocontrollo.

Le durate minime stabilite sono applicabili sia in fase di certificazione iniziale che di mantenimento e devono comprendere la valutazione di tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione. inclusa l'eventuale raccolta di documentazione; non devono invece includere i tempi di trasferta, di preparazione alla verifica e di preparazione del rapporto di audit.

La durata della verifica deve essere aumentata in funzione delle dimensioni aziendali, di eventuali fattori di complessità o di altre motivazioni.

Nel caso in cui l'Operatore sia in possesso di altre certificazioni di tracciabilità (es. ISO 22005), il tempo di verifica può essere ridotto (massimo del 30%).

9. Permanenza e recesso dell'Operatore dal sistema dei controlli

Le modalità di recesso devono essere oggetto di una chiara informazione da parte dell'OdC all'Operatore, al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.

Gli Operatori che intendono recedere dal SQNBA devono comunicarlo nei termini e nelle modalità fissati dall'OdC.

In assenza di espressa comunicazione di recesso dal SQNBA, l'Operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario.

In caso di NC, l'Operatore non può cambiare OdC sino a risoluzione della NC.

10. Adempimenti degli Organismi di Certificazione

L'OdC:

a) verifica l'applicazione del sistema di autocontrollo;
b) verifica le azioni svolte dall'operatore nel caso di prodotti non conformi immessi sul mercato
c) rilascia il certificato di conformità nei termini stabiliti;
d) pubblica nel suo sito e rende disponibile al MASAF, al MdS e ad ACCREDIA l'elenco dei soggetti certificati;
e) pubblica con tempestività nel suo sito l'elenco dei soggetti sospesi e revocati, con le relative date di decorrenza dei provvedimenti;
f) effettua le verifiche di mantenimento, preferibilmente, in coincidenza con lo svolgimento delle fasi produttive più significative;
g) stabilisce i tempi di verifica, utilizzando i criteri di cui al §8;
h) comunica le NC degli Operatori da lui certificati agli altri OdC che certificano operatori coinvolti dalla stessa operazione;
i) comunica alle autorità competenti per la vigilanza le seguenti informazioni:
    - Anagrafica degli Operatori (singoli e aderenti ad un gruppo);
    - Dati relativi ai controlli;
    - Dati relativi alle verifiche analitiche, se previste;
    - Dati relativi a non conformità;
    - Dati relativi a ricorsi;
    - Relazione annuale su attività svolta l'anno precedente.

Fino alla completa implementazione del sistema di cui all'articolo 9 del Decreto tali oneri informativi posti a carico degli OdC sono assolti attraverso il caricamento dei dati nel database della Banca Dati Vigilanza (BDV), di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2023.

Eventuali non conformità alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione in materia di rintracciabilità, devono essere comunicate dall'OdC alle autorità competenti.

11. Non conformità

L'OdC deve predisporre una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione sui prodotti non conformi immessi sul mercato, in conformità a quanto previsto all'allegato 1, parte C, del Decreto.

Le carenze rilevate dall'OdC e identificate nello schema di controllo come non conformità devono essere notificate agli Operatori interessati.

Le NC Lievi (NCL) rappresentano un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA ovvero una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità dei prodotti. Le NC lievi si caratterizzano per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Le NC Gravi (NCG) rappresentano un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA ovvero una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità dei prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA. Le NC gravi si caratterizzano per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità dei prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

Una NCL reiterata nel corso dell'anno successivo comporta la notifica di una NCG.

Qualora un Operatore non si adegui a quanto indicato dall'OdC in relazione a una NCG nei tempi previsti, l'OdC emette un provvedimento di sospensione della certificazione, ovvero di revoca dell'operatore se la misura della sospensione è già prevista nella prima NC.

Una NCG reiterata nel corso dell'anno successivo comporta l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione.

Nel caso di NCG l'OdC adotta, in relazione ai casi previsti, i seguenti provvedimenti:

- **la soppressione delle indicazioni di cui all'art. 8 del Decreto:** i lotti di prodotti non rispondenti alle prescrizioni del SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli già immessi in commercio. Qualora la non conformità grave sia riferita all'intero sistema di produzione o non siano mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, è necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti i prodotti aziendali. L'Operatore deve indicare le modalità di comunicazione ai propri clienti della soppressione dei riferimenti di certificazione SQNBA dai propri prodotti, dandone evidenza all'OdC che è obbligato alla verifica dell'effettiva comunicazione.
- **la sospensione della certificazione sino alla durata massima di 6 mesi,** in tutti i casi in cui:
  - sono riscontrate carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
  - non vengono risolte le cause che hanno portato all'emissione della NCG nei termini previsti;
  - viene impedito all'OdC l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.

  Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione, fermo restando il divieto di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità.

  Al termine del periodo di sospensione, l'OdC deve valutare se sono soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalità di ripristino della conformità.
- **La revoca della certificazione con conseguente esclusione dell'Operatore dal SQNBA:** si applica in assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini previsti e in caso di mancata attuazione della corretta procedura di certificazione nel periodo di sospensione. In caso di revoca l'Operatore non può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

Nello schema dei controlli sono definite le modalità che l'OdC adotta per la verifica della risoluzione delle NC e il ripristino della conformità.

Le NC e i provvedimenti di sospensione e soppressione sono notificati agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla data di delibera e sono caricati nel sistema informatico di cui all'articolo 9 del Decreto negli stessi tempi.

L'OdC al termine del periodo di sospensione svolge la valutazione documentale entro 10 gg ovvero la verifica in situ entro 7 gg, dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore salvo diverse indicazioni riportate nella tabella dei controlli.

L'OdC deve definire, laddove non specificato nella tabella dei controlli, le modalità di conduzione delle verifiche presso gli Operatori a cui è stata notificata una NCG al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione.

Nel caso si evidenzino NCG a carico degli operatori appartenenti al gruppo, l'OdC implementa un piano rinforzato, della durata di almeno 1 anno. Il rinforzo dei controlli è stabilito da ciascun OdC in

base alla gravità della situazione e alla singola fattispecie della forma associativa. Questo piano deve essere documentato e disponibile per l'attività di controllo degli enti preposti.

12. Gestione dei reclami e dei ricorsi

- **Reclami:** i reclami sono gestititi dall'OdC entro 30 giorni dalla data di ricezione.
- **Ricorsi:** gli Operatori possono presentare ricorso contro le NC e i provvedimenti emessi dall'OdC, secondo le modalità stabilite da ogni singolo OdC, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il Comitato deputato alla gestione dei ricorsi decide entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso e comunica l'esito all'Operatore, secondo le procedure in uso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

13. Commercializzazione ed etichettatura

L'etichettatura e la commercializzazione dei prodotti deve avvenire secondo le prescrizioni stabilite all'art. 8, del Decreto e del paragrafo 6 Modalità di etichettatura" di ciascun disciplinare.

14.Riservatezza

Fatti salvi gli adempimenti agli obblighi verso le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza, l'OdC assicura agli Operatori della filiera SQNBA il mantenimento della riservatezza e la non diffusione di tutte le informazioni di cui il personale (ispettivo, tecnico, amministrativo o componente dei Comitati) possa venire a conoscenza per i rapporti intercorrenti con gli Operatori ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità

15.Tabella dei controlli:

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
1.	**Autocontrollo** Requisiti generali (Allegato 2, a)	Tenuta sotto controllo dei prodotti alimentari inclusi nella CoC del SQNBA ovvero aggiornamento continuo della lista dei prodotti sotto la CoC del SQNBA	D/I Verificare la coerenza tra quanto dichiarato e quanto attuato.	Lavorazione di prodotti non inclusi nella lista CoC dell'SQNBA, ma indicati come tali, in assenza di una corretta identificazione e tracciabilità	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi. Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili. Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore. Verifica dell'adeguamento.	Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili, dandone evidenza all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC. Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive. Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC. In caso di **gruppo**, l'aderente informa immediatamente il Responsabile.
2.				Lavorazione di prodotti non inclusi nella CoC dell'SQNBA, ma correttamente identificati e tracciati. o Mancato aggiornamento documentale, che non ha influenza sulla certificabilità dei prodotti.	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento.	Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
3.	**Autocontrollo** Requisiti generali (Allegato 2, a)	**Gruppo:** E' prevista la sottoscrizione di un **accordo** tra le parti (il Responsabile del gruppo e il singolo aderente che ne identifichi le responsabilità e i compiti, inclusa la disponibilità degli aderenti a sottoporsi ai controlli del Responsabile Presenza di Accordo di Gruppo, sottoscritto dal responsabile del Gruppo e ogni singolo aderente, che identifica compiti e responsabilità degli aderenti e l'impegno a sottoporsi ai controlli da parte del responsabile.	D	Accordo non sottoscritto da tutti gli aderenti e/o Accordo incompleto Senza impatto sullo svolgimento dell'autocontrollo interno	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 15 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC
4.				Accordo non sottoscritto da tutti gli aderenti e/o Accordo incompleto con impatto sullo svolgimento dell'autocontrollo interno	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 15 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
5.	**Autocontrollo** Gestione degli approvvigionamenti (Allegato 2 a, b)	I fornitori sono in possesso di un certificato individuale o di gruppo valido a fronte della CoC del SQNBA per i prodotti di interesse, e sono identificati in un **apposito elenco.**	D/I	Materia prima o semilavorato o prodotto finito proveniente da fornitori non certificati e utilizzata nell'SQNBA. Verifica della qualifica dei fornitori.	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi. Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili. Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore.	Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili, dandone evidenza all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC. Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive. In caso di **gruppo**, l'aderente informa immediatamente il Responsabile.

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
						Verifica dell'adeguamento.	
6.	**Autocontrollo** Gestione degli approvvigionamenti (Allegato 2, b)	Definizione e attuazione di un metodo per **verificare la corrispondenza** del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato.	D/I verifica a campione	Mancata corrispondenza del materiale in ingresso con quello effettivamente acquistato.	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili. Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore. Verifica dell'adeguamento.	Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili, dandone evidenza all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC. In caso di **gruppo**, l'aderente informa immediatamente il Responsabile.
7.	**Autocontrollo** Requisiti generali (Allegato 2, a)	Definizione delle **modalità di identificazione e tracciabilità intraziendale** dei prodotti.	D/I	Carenza procedurale che non ha impattato sulla certificabilità del prodotto	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 15 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
8.	**Autocontrollo** Separazione temporale o spaziale dei prodotti non certificati SQNBA (Decreto 02/08/2022, Art. 4, §4)	Adozione di misure dirette a garantire la **tracciabilità, identificazione e separazione** nel tempo o nello spazio delle lavorazioni e dei prodotti certificati SQNBA.	D/I L'OdC esegue anche un bilancio di massa e una prova di rintracciabilità	Non corretta **tracciabilità, identificazione e separazione** temporale o spaziale delle lavorazioni e dei prodotti non certificati SQNBA **che non ha influenza** sulla certificabilità dei prodotti	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento.	Adeguamento entro 10 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
9.				Non corretta **tracciabilità, identificazione e separazione** temporale o spaziale delle lavorazioni e dei prodotti non certificati SQNBA **che ha influenza** sulla certificabilità dei prodotti	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. Sospensione dell'Operatore fino ad	Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
						adeguamento e per massimo 6 mesi. Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificati, fino ad adeguamento. Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore. Verifica dell'adeguamento.	entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC. Analisi delle cause, identificazione e implementazione di idonee azioni correttive. In caso di **gruppo**, l'aderente informa immediatamente il Responsabile.
10.	**Autocontrollo** Responsabilità della direzione dello stabilimento (Allegato 2 - c)	La **direzione** dello stabilimento è **coinvolta** nell'implementazione e mantenimento dei requisiti di CoC in accordo al SQNBA. Il suo impegno è documentato.	D/I	L'impegno non è documentato	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 10 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
11.	**Autocontrollo** Gestione delle non conformità (Allegato 2 - d)	Presenza e applicazione di una **procedura per la gestione delle NC rilevate in autocontrollo.**	D/I	Procedura non adeguata	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 5 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
12.				Mancata applicazione della procedura, con influenza sulla certificabilità del prodotto.	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi. Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti	Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA dei prodotti presenti in azienda, dandone evidenza all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
						i prodotti non certificati, fino ad adeguamento. Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore. Verifica dell'adeguamento.	In caso di **gruppo**, l'aderente informa immediatamente il Responsabile.
13.	**Gestione delle non conformità** (Allegato 1, parte C, §4.b)	**Gruppo:** Le NC rilevate dall'OdC e da terzi sono immediatamente comunicate dal Responsabile del Gruppo agli aderenti coinvolti, insieme al piano di azioni correttive.	D/I	Mancata comunicazione immediata della NC e del piano di azioni correttive agli aderenti al gruppo coinvolti	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
14.	**Autocontrollo** Gestione dei reclami (Allegato 2 – f)	I **reclami** sono gestiti in conformità alla procedura e la loro gestione dev'essere registrata	D/I	Mancata gestione secondo procedura	NCL	Notifica della NC all'Operatore. Verifica dell'adeguamento.	Gestione immediata del reclamo e comunicazione all'OdC
15.	**Autocontrollo** Gestione della documentazione e delle registrazioni (Allegato 2 - g)	In caso di attività affidate in **subappalto** è presente un accordo sottoscritto dalle parti che definisce i criteri di fornitura, le responsabilità e l'impegno a rispettare i requisiti SQNBA.	D/I	Le attività in subappalto sono gestite in assenza di un accordo o con accordo non completo.	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento.	Adeguamento entro 7 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
16.			D/I	Le attività affidate e svolte in subappalto non sono state dichiarate all'OdC.	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento. Sospensione dell'Operatore fino ad adeguamento e per massimo 6 mesi.	Immediata soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili, dandone evidenza all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC.

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
						Soppressione delle indicazioni SQNBA di tutti i prodotti non certificabili. Verifica della comunicazione verso terzi inviata dall'Operatore. Verifica dell'adeguamento.	Comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
17.	**Autocontrollo** Gestione della documentazione e delle registrazioni (Allegato 2 - g)	Tenuta sotto controllo della documentazione del sistema CoC	D	Mancato controllo della documentazione	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 14 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
18.	**Autocontrollo** Formazione e addestramento (Allegato 2 - h)	Il **personale** che può avere influenza sulla CoC è opportunamente formato, addestrato, sensibilizzato e coinvolto al fine di assicurare una corretta attuazione del sistema stesso. Tali informazioni devono essere opportunamente documentate.	D/I	Mancata/ non adeguata formazione, addestramento, sensibilizzazione, coinvolgimento, del personale che può avere influenza sulla CoC.	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
19.	**Autocontrollo** Verifica ispettiva interna e riesame (Allegato 2 - i)	La **verifica di autocontrollo** è svolta almeno ogni 12 mesi e include: - un bilancio di massa - una prova di rintracciabilità. Queste attività devono essere registrate.	D/I	Mancato rispetto della frequenza della verifica in autocontrollo o verifica incompleta o non documentata	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 15 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
20.	**Autocontrollo** Verifica ispettiva interna e riesame (Allegato 2 - i)	Rivalutazione della CoC ogniqualvolta ci siano cambiamenti: - nei flussi produttivi, o	D	Mancata rivalutazione dell'efficacia del sistema di CoC	NCL	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.

#	Categoria di requisiti	Requisito specifico	Tipo di controllo (D = Documentale; I = Ispettivo)	Descrizione non conformità	Tipo di Non conformità (L=Lieve G=Grave)	Attività messa in atto dall' OdC	Azione Correttiva messa in atto dall'Operatore
		- legati all'inclusione di nuovi prodotti, o - legati agli esiti delle verifiche ispettive interne, dell'autocontrollo, o di eventuali reclami e/o non conformità rilevate dall'Organismo di Certificazione.					
21.	**Autocontrollo** Verifica ispettiva interna e riesame **presso il Responsabile del Gruppo** (Allegato 2 - i)	**Gruppo:** la verifica di autocontrollo interno **deve essere effettuata dal Responsabile su tutti gli aderenti**	D	Mancato svolgimento della verifica da parte del Responsabile su tutti gli aderenti	NCG	Notifica della NC al Responsabile con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Adeguamento entro 30 giorni dalla notifica di NC e comunicazione immediata dell'adeguamento all'OdC.
22.	**Autocontrollo** Commercializzazione, etichettatura e Disposizioni specifiche Art. 8 e Art. 3 del Decreto 02/08/2022 e articolo 6 di ciascun disciplinare di produzione primaria	Le informazioni nei documenti di vendita e nell'etichettatura riportano quanto previsto all'Art. 8 del Decreto 02/08/2022 e articolo 6 di ciascun disciplinare di produzione primaria	I	Etichettatura e commercializzazione non corrispondente ai requisiti.	NCG	Notifica della NC all'Operatore con richiesta di adeguamento nella tempistica indicata. Verifica dell'adeguamento	Immediato adeguamento alla notifica di NC e comunicazione all'OdC. In caso di commercializzazione di prodotti verso terzi, comunicazione delle corrette indicazioni all'acquirente entro 48 ore, in riferimento a tutti i prodotti coinvolti dalla NC. Dare evidenza di adeguamento all'OdC..